COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 7

ALLEGATO (Articolo aggiuntivo 9.01 del Governo) 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2025.

Patty L'ABBATE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 14 gennaio 2025 e che è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Fa presente, inoltre, che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni e trasmessa successivamente è consultabile anche sul sito *web* della Camera nelle pagine istituzionali delle Commissioni. Ricorda, altresì, che nella giornata di lunedì 21 gennaio 2025 è stato presentato l'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo *(vedi allegato)*, che prevede la rifusione nel decreto in esame delle disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, recante misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che viene contestualmente abrogato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita sui singoli contenuti del provvedimento nell'ambito dell'esame delle proposte emendative, segnala come, anche alla luce delle valutazioni acquisite nell'ambito dell'ampio ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni riunite V e VIII, sia tuttavia possibile evidenziare sin d'ora una serie di criticità del decreto in esame.

Dal punto di vista generale, intende in primo luogo richiamare l'attenzione sulla forzatura di ordine costituzionale rappresentata dalla presentazione da parte del Governo dell'ennesimo provvedimento d'urgenza *omnibus*, ove solo si consideri l'estrema eterogeneità delle materie in esso contenute.

Osserva, peraltro, come il decreto-legge in esame sia stato adottato quasi contestualmente al decreto-legge in materia di

proroga di termini, trasmesso al Senato della Repubblica e anch'esso composto da disposizioni che affrontano una pluralità di ambiti materiali eterogenei, ciò a dimostrazione di una scarsa capacità del Governo nella programmazione della propria attività legislativa, dal momento che elementari ragioni anche solo di economia procedurale avrebbero piuttosto dovuto suggerire l'unificazione di entrambi i provvedimenti in un solo testo normativo.

In tale contesto, già di per sé poco incoraggiante, ritiene che sia pertanto compito essenziale dei diversi attori istituzionali e politici evitare che il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza privi definitivamente il Parlamento delle proprie prerogative costituzionali in tema di esercizio della funzione legislativa, tanto più che, come ha ampiamente dimostrato l'esperienza delle ultime legislature, il ruolo delle Camere si è oramai sostanzialmente ridotto a quello di una mera ratifica dei testi adottati dal Governo, con l'ulteriore aggravante che il ramo del Parlamento incaricato di esaminare il provvedimento d'urgenza in seconda lettura non ha di fatto alcuna possibilità di apportare modifiche al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, stante la ristrettezza dei tempi disponibili per la sua conversione in legge.

Nel ribadire quanto ha peraltro già avuto modo di rilevare in precedenti circostanze, ritiene non più procrastinabile affrontare il tema delle modalità attraverso cui assicurare l'effettivo rispetto di quella funzione rappresentativa che la nostra Carta costituzionale assegna alle Camere e la cui tutela deve prescindere dalle maggioranze politiche di volta in volta espresse dalle consultazioni elettorali.

Passando quindi ad una rapida disamina dei contenuti più controversi del provvedimento in discussione, richiama l'attenzione, in particolare, sulle misure contenute nell'articolo 1, che essenzialmente estende a talune specifiche realtà urbane caratterizzate da situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile il modello già sperimentato con riferimento al comune di Caivano, affidando al Commissario straordinario individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale nelle predette realtà.

Al riguardo, evidenzia soprattutto i limiti dell'approccio asistematico seguito dal Governo nella perimetrazione delle citate realtà che, in assenza di parametri oggettivi, comporta un trattamento immotivatamente differenziato di situazioni di degrado urbano sostanzialmente omogenee, giacché non risultano chiari i criteri in base ai quali sono stati inclusi, ad esempio, nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni determinati quartieri cittadini anziché altri, che pure parrebbero caratterizzati da analoghi indici di deprivazione. Osserva che in tal modo, al di là degli *slogan* propagandistici del Governo, non sarà possibile affrontare in maniera seria ed efficace la fondamentale questione relativa alla riqualificazione delle periferie urbane.

Segnala, inoltre, che l'attribuzione di ulteriori attività al Commissario straordinario di cui al citato decreto-legge n. 123 del 2023 è suscettibile di determinare un indebito esautoramento di funzioni viceversa assegnate ed espletate in via ordinaria da organi direttamente eletti dai cittadini, cui verrebbe a sostituirsi, per effetto delle disposizioni in esame, una figura esterna al circuito della rappresentanza popolare, individuata dal Governo sulla base di un approccio dirigistico. Rileva che tale scelta si pone, peraltro, in contraddizione rispetto all'orientamento perseguito dal Governo attuale nella direzione di una sempre maggiore devoluzione di funzioni in favore dei livelli territoriali, come plasticamente testimoniato di recente dall'approvazione della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario.

Stigmatizza, inoltre, la diffusa prassi da parte del Governo di inserire comunque nel titolo dei provvedimenti d'urgenza un riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ciò al solo scopo di giustificare l'introduzione di misure che, a una più attenta valutazione,

non sembrerebbero caratterizzate da quei presupposti di necessità prescritti dalla disciplina costituzionale.

A tale proposito, osserva d'altro canto che, come ricordato nella seduta odierna dalla presidente L'Abbate, il Governo ha già presentato l'articolo aggiuntivo 9.01, mediante il quale intende trasfondere nel provvedimento in esame i contenuti del decreto-legge n. 1 del 2025, recante, per l'appunto, misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore della riorganizzazione del sistema scolastico.

Al riguardo, ribadisce che un tale modo di procedere fa sì che, all'esito dell'*iter* di conversione dei decreti-legge, si assista alla creazione di testi normativi estremamente disomogenei, nei quali non di rado confluiscono i contenuti di altri provvedimenti d'urgenza adottati più o meno contestualmente, che finiscono con lo snaturare in maniera significativa l'impianto iniziale dei provvedimenti adottati.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, invita pertanto le presidenze a vigilare affinché, nel corso dell'esame del provvedimento, il Governo e gli stessi relatori si astengano dal presentare proposte emendative che, attraverso un indiscriminato ampliamento dei contenuti originari del decreto-legge n. 208 del 2024, metterebbero ancor più in discussione quelle prerogative degli organi parlamentari costituzionalmente previste, la cui tutela dovrebbe piuttosto rappresentare un elemento di condivisione tra le forze di maggioranza e di opposizione, proprio al fine di evitare « storture » costituzionali che svilirebbero inevitabilmente il ruolo svolto dalle Camere.

Patty L'ABBATE, *presidente*, nell'auspicare un adeguato approfondimento dei temi affrontati dal provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 2 reca misure non sufficienti a contrastare la scarsità idrica. Sottolinea come, nella Regione Siciliana, tale problematica non possa essere affrontata unicamente mediante lo stanziamento di risorse destinate all'ammodernamento di impianti di dissalazione, ormai obsoleti e inefficienti. Ritiene, infatti, che tali risorse debbano essere preferibilmente destinate alla realizzazione di nuovi impianti, anche mobili, caratterizzati da maggiore versatilità anche per quanto riguarda la gestione della salamoia. Pur condividendo l'intento di favorire il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui in agricoltura, osserva come durante il ciclo di audizioni siano emersi molteplici aspetti emersi che dovrebbero essere adeguatamente considerati. Tra questi, sottolinea la necessità di rafforzare la *governance* della risorsa e potenziare la rete idrica, muovendo da uno studio preliminare del territorio e dai bilanci idrici, attualmente non contemplati dal provvedimento. Tale approccio consentirebbe di sviluppare metodi più efficaci per contrastare la scarsità idrica, replicabili anche in altre aree del Meridione escluse dal decreto. Conclude auspicando che la maggioranza dimostri un atteggiamento collaborativo durante l'esame delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, al fine di favorire un dialogo costruttivo che conduca a soluzioni concrete per i cittadini e i territori interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione delle proposte emendative e il termine per la presentazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo sono fissati alle ore 10 di venerdì 24 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.01 DEL GOVERNO

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-*quater* dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:

« 83-*quinquies*. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater* del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater* è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83-*sexies*. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-*quinquies* della presente legge e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-*quinquies*. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

83-*septies*. Per l'attuazione dei commi 83-*quinquies* e 83-*sexies* del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

83-*octies*. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

2. All'articolo 19, comma 5-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre »;

b) al quarto periodo, le parole: « Con deliberazione motivata della regione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.

9.01. Il Governo.